

Ricorso del 20/10/2005 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee**(Causa C-382/05)**

(2006/C 22/07)

(Lingua di procedura: l'italiano)

Il 20/10/2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. A. Aresu e X. Lewis, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. Costatare che la Repubblica italiana, avendo la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per la protezione civile — Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, indetto la procedura per la stipula delle convenzioni per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziata, prodotta nei Comuni della Regione Sicilia e concluso le predette convenzioni senza applicare le procedure previste dalla direttiva 92/50/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, e, in particolare, senza la pubblicazione dell'apposito bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, è venuta meno agli obblighi imposti dalla predetta direttiva e, in particolare, dai suoi artt. 11, 15 e 17;
2. condannare la Repubblica italiana alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Secondo la Commissione l'analisi dei documenti relativi alla stipula delle convenzioni in discorso conduce a qualificare le stesse come appalti pubblici di servizi soggetti alla direttiva 92/50/CEE.

Di conseguenza, dette convenzioni dovevano essere aggiudicate nel rispetto delle regole di pubblicità e di partecipazione previste dai titoli da III a VI di tale direttiva e, in particolare, a seguito della pubblicazione in G.U.U.E. del bando di gara previsto dai suoi articoli 15 e 17 ed in applicazione delle procedure di cui all'articolo 11.

Nel caso di specie l'avviso pubblicato da parte del Commissario delegato non può essere considerato sufficiente ad adempiere agli obblighi di pubblicità previsti dalle disposizioni sopra

citare. Non solo il modello di formulario utilizzato per la pubblicazione si riferisce alla procedura c.d. di pre-informazione e non all'aggiudicazione degli appalti, ma, soprattutto, le informazioni in esso contenute risultano manifestamente inadeguate se confrontate con quelle obbligatoriamente richieste dal modello di bando di gara previsto dagli allegati alla direttiva 92/50/CEE, da ultimo modificati dalla direttiva 2001/78/CE.

⁽¹⁾ Gazzetta ufficiale n. L 209 del 24/07/1992 pag. 0001

Ricorso del 24/10/2005 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee**(Causa C-387/05)**

(2006/C 22/08)

(Lingua di procedura: l'italiano)

Il 24/10/2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg.ri G. Wilms e L. Visaggio, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

— constatare che la Repubblica italiana, avendo unilateralmente esentato dai dazi doganali all'importazione i materiali utilizzabili a fini tanto civili che militari ed avendo rifiutato di calcolare e versare le risorse proprie indebitamente non percepite a causa di tale esenzione nonché gli interessi moratori dovuti per non aver messo tempestivamente dette risorse proprie a disposizione della Commissione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù, da un lato, dell'art. 26 CE, dell'art. 20 del regolamento (CE) n. 2913/92 ⁽¹⁾ nonché, di conseguenza, della tariffa doganale comune e, dall'altro lato, degli artt. 2, 9, 10 e 17, n. 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 ⁽²⁾, nonché delle corrispondenti disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 ⁽³⁾.

— Condannare la Repubblica italiana alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Una sospensione dei dazi doganali all'importazione (o, in determinati casi, un'applicazione di un'aliquota pari a zero), per talune armi e attrezzature a uso militare è stata successivamente decisa in ambito comunitario con il regolamento (CE) N. 150/2003 ⁽⁴⁾ del Consiglio a partire dal 1° gennaio 2003.

A parere della Commissione, l'esenzione unilateralmente concessa dall'Italia nel periodo precedente l'applicazione di detto regolamento costituiva un'illegittima deroga all'art. 26 CE e alla legislazione doganale comunitaria, che ha avuto per conseguenza un'indebita riduzione delle entrate doganali, risorse proprie della Comunità.

⁽¹⁾ Gazzetta ufficiale n. L 302 del 19/10/1992 pag. 0001

⁽²⁾ Gazzetta ufficiale n. L 155 del 07/06/1989 pag. 0001

⁽³⁾ Gazzetta ufficiale n. L 130 del 31/05/2000 pag. 0001

⁽⁴⁾ Gazzetta ufficiale n. L 25 del 30/01/2003 pag. 0001

Ricorso del 24/10/2005 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-388/05)

(2006/C 22/09)

(Lingua di procedura: l'italiano)

Il 24/10/2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. A. Aresu e dalla sig.ra D. Recchia, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

— constatare che la Repubblica italiana,

- a) prima del 28 dicembre 1998, data di designazione della Zona di protezione speciale (ZPS) «Valloni e steppe pedegarganiche», è venuta meno agli obblighi derivanti dall'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 79/409/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nella misura in cui ha ommesso di adottare misure idonee a prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative, in riferimento al piano denominato «patto d'area» ed ai progetti ivi previsti, i quali erano suscettibili di avere un impatto sugli habitat e sulle

specie all'interno della IBA n. 94 (del catalogo IBA 89) «Promontorio del Gargano» ed hanno effettivamente causato il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli presenti all'interno delle suddette IBA;

- b) dopo il 28 dicembre 1998, data di designazione della Zona di protezione speciale (ZPS) «Valloni e steppe pedegarganiche», è venuta meno agli obblighi derivanti dagli artt. 6, paragrafi 2, 3 e 4, e 7 della direttiva 92/43/CEE ⁽²⁾ del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche,

— condannare la Repubblica italiana alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica italiana, omettendo di adottare misure idonee a prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli con conseguenze significative, in riferimento al piano denominato «patto d'area» ed ai progetti ivi previsti, nella zona poi designata come Zona di protezione speciale (ZPS) «Valloni e steppe pedegarganiche», è venuta meno agli obblighi derivanti dall'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nonché successivamente al 28 dicembre 1998, agli obblighi derivanti dagli artt. 6, paragrafi 2, 3 e 4, e 7 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

⁽¹⁾ Gazzetta ufficiale n. L 103 del 25/04/1979 pag. 0001

⁽²⁾ Gazzetta ufficiale n. L 206 del 22/07/1992 pag. 0007

Ricorso del 9/11/2005 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-394/05)

(2006/C 22/10)

(Lingua di procedura: l'italiano)

Il 9/11/2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla Sig.a D. Recchia e dal Sig. M. Konstantinidis, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.